

# LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1998, n. 10

## *Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998*

(b.u. 15 settembre 1998, n. 38, suppl. n. 1)

### Capo I

Disposizioni in materia di programmazione, di bilancio, di tributi, di contratti nonché interventi urgenti a favore della comunità di Cavalese

#### **Art. 1 Art. 57**

omissis

### Capo XV

#### **Disposizioni in materia di ambiente**

##### **Art. 57**

omissis (Articolo modificativo degli articoli 14, 48, 65, 66, 70, 71, 75, 83, 84, 88, 92, 96, sostitutivo della rubrica della parte III e degli articoli 63, 64, 77 bis, aggiuntivo dell'art. 72 bis del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e connesse disposizioni finanziarie.)

##### **Art. 58**

Disposizioni interpretative degli articoli 17 quinquies e 78 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. La disciplina relativa ai rifugi alpini contenuta negli articoli 17 quinquies, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e 78, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. si intende riferita solo ai rifugi alpini ed escursionistici come definiti ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dall'articolo 25 della presente legge.

##### **Art. 59**

Abrogazione di disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di disposizioni transitorie in materia ambientale e di gestione dei rifiuti

1. omissis (Comma modificativo degli articoli 26, 50, 69, 83, 84, 88, 92, 95 e abrogativo degli articoli 79, 80, 81, 82, 85, 87, 89, 92 bis, 94, 99 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.)

2. omissis (Comma abrogativo della l.p. 18 maggio 1987, n. 9.)

3. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e della legge provinciale 18 maggio 1987, n. 9 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

4. Le sanzioni amministrative previste per la violazione della disciplina concernente i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione pertinenti al controllo sulla gestione dei rifiuti si applicano esclusivamente con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 - come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 -, comma 2, lettere i) ed m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento alle violazioni commesse ed accertate a decorrere dalla medesima data. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

5. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni della parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificate dalla presente legge.

6. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2 sono definiti secondo le procedure previste dalle predette disposizioni legislative.

7. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge al regime normativo risultante dalle modificazioni introdotte dall'articolo 57 e dalle abrogazioni disposte dal comma 1 del presente articolo.

In ogni caso la modificazione di cui all'articolo 57, comma 11, ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1999 (Per il regolamento vedi il d.p.g.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.).

8. All'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate e dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificato dall'articolo 57 della presente legge, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In attesa della predisposizione dei predetti strumenti valgono le indicazioni del piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. La disciplina stabilita dal medesimo articolo 77 bis si applica ai progetti di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate relativamente ai quali non siano ancora conclusi i procedimenti di approvazione e autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente articolo.

## **Art. 60**

### **Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico)**

1. Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ad esclusione dell'articolo 10, comma 4, e dai relativi decreti attuativi, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, come modificata dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, ad esclusione degli articoli 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33; cessano, inoltre, le relative norme regolamentari.

3. Le funzioni derivanti dalle norme statali citate al comma 1 sono esercitate rispettivamente dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalle medesime norme, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione e programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

4. La vigilanza sull'applicazione delle norme statali citate al comma 1 è esercitata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dal personale incaricato dai comuni. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune territorialmente interessato. I proventi sono introitati nel bilancio del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

5. Ove dai controlli risulti che i livelli delle emissioni e delle immissioni sonore non siano conformi alle prescrizioni normative o a quelle amministrative in vigore, il sindaco del comune territorialmente competente, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle citate prescrizioni entro un congruo termine.

6. In caso di inosservanza della diffida il sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività oppure, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni è ordinata, da parte dello stesso sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti o dei macchinari che generano le emissioni.

7. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il sindaco può chiedere il supporto tecnico dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

9. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi delle disposizioni provinciali di cui al comma 2 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

10. Ferme restando le norme transitorie stabilite dalla disciplina statale citata dal comma 1, con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di corrispondenza e di eventuale adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1991, con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale citata dal comma 1 del presente articolo, determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore ai sensi del presente articolo. In attesa di tale deliberazione si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991.

11. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le ulteriori norme necessarie per l'attuazione del presente articolo; in particolare il regolamento stabilisce le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla legge provinciale n. 6 del 1991 al regime normativo dettato dal presente articolo.

12. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2; i medesimi atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la

data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2 sono definiti secondo le procedure ivi previste.

13. Nelle autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per i fini di cui alle singole leggi provinciali sono incluse - ove non espressamente stabilito diversamente - anche le spese per l'attuazione degli interventi di competenza della Provincia ai sensi del presente articolo.

14. I comuni provvedono alla realizzazione delle opere di loro competenza ai sensi della legge n. 447 del 1995 mediante utilizzo delle risorse proprie o loro trasferite ai sensi delle norme provinciali in materia di finanza locale. Per le medesime finalità si provvede nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni, previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della presente legge (capitolo 11240), e del fondo per gli investimenti programmati dai comuni, previsto dall'articolo 11 della medesima legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (capitoli 11285 e 11286).

15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C (Per il regolamento di cui al comma 11 vedi il d.p.g.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.).

## **Art. 61**

### **Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

1. In attesa della legge statale sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la Giunta provinciale, con apposito regolamento, disciplina l'attuazione del decreto statale concernente la fissazione dei valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz. In particolare, il predetto regolamento stabilisce:

- a) i criteri e le procedure per la localizzazione dei predetti impianti;
- b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento dei medesimi impianti;
- c) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione degli impianti esistenti;
- d) l'individuazione delle strutture provinciali, degli enti funzionali della Provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti di cui alle lettere a), b) e c) ed allo svolgimento delle attività di controllo, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente;
- e) che, in attesa che le evidenze epidemiologiche e sperimentali relative allo studio delle associazioni fra esposizioni a campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde e l'insorgenza di possibili effetti a lungo termine diano risultati sicuri, per la protezione dei cittadini, sarà prioritario assumere obiettivi di qualità minimizzando le esposizioni;
- f) che con i piani regolatori generali possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente alla salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone o cose.

2. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), come modificata dall'articolo 62 della presente legge, agli impianti fissi di radiodiffusione sonora e televisiva si applicano i valori limite di esposizione prescritti dalla normativa statale, ivi compresi i valori di attenzione e le misure di cautela, nonché gli obiettivi di qualità definiti dal regolamento di cui al comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce inoltre le disposizioni occorrenti per l'attuazione delle norme statali concernenti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in ragione dei compiti spettanti alla Provincia nonché in coerenza con la disciplina stabilita dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), come da ultimo modificata dall'articolo 28 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti criteri e principi:

- a) ai fini della localizzazione, gli impianti fissi di telecomunicazioni sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificata dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;
- b) il regolamento specifica gli indirizzi generali relativi alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione, indicando anche caratteristiche generali delle aree non idonee alla localizzazione, avuto riguardo alla protezione dai campi elettromagnetici e alla tutela paesaggistico-ambientale. I criteri specifici di localizzazione sono approvati dalla Giunta provinciale e assicurano il coinvolgimento dei gestori degli impianti e delle strutture provinciali o degli enti funzionali che partecipano ai procedimenti autorizzativi;
- c) il procedimento concessorio o autorizzatorio relativo all'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione è diretto a verificare la conformità del progetto ai criteri di cui alla lettera b) e ad assicurare l'osservanza dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Esso deve consentire l'installazione degli impianti senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. I procedimenti concessori, autorizzatori, ripristinatori e di adeguamento devono essere armonizzati alle procedure previste dalla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), come modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

d) per i fini stabiliti dal comma 3 il procedimento amministrativo previsto dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è integrato da una fase istruttoria atta a garantire il rispetto dei parametri e delle compatibilità stabilite dalle norme statali. Inoltre è assicurato il controllo e l'attuazione delle azioni di risanamento prescritte dalla normativa statale;

e) sono previsti accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione, di risanamento o di delocalizzazione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio (Articolo così modificato dall'art. 20 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3. Per il regolamento vedi il d.p.g.p. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.).

omissis